

Trento, 06.07.2022

OGGETTO: espressione orientamenti in vista dell'audizione concessa dalla competente Commissione permanente sul disegno di legge recante *'Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione per l'infanzia. Modificazioni della legge provinciale sugli asili nido 2002 e di disposizioni connesse'* (proponente Consigliera Masè).

Seduta di data: 06.07.2022

Progressivo: 73/2022

Inizio seduta: ore 16.30

Fine seduta: ore 17.07

Punto odg: 3

Inizio trattazione: ore 16.56

Fine trattazione: ore 17.07

Votazione: nessuna

**Presenti (26):** Beretta Gianni, Bernard Ivo, ing. Betta Alessandro, geom. Biada Daniele, Bisoffi Stefano, arch. Bortoli Michele, arch. Brugnara Andrea, Cereghini Michele, Comperini Christian, dott.ssa Cramerotti Alida, ing. Depaoli Daniele, ing. Fantini Francesco, geom. Galvan Enrico, dott. Gianmoena Paride (Ville di Fiemme), geom. Girardi Christian, dott. Ianeselli Franco, Marocchi Giuliano, dott. Montibeller Mirko, Noletti Michela, Pellizzari Ketty, ing. Perli Alberto, Puecher Luca, Redolfi Giacomo, dott.ssa Santi Cristina, p.i. Soini Claudio, Stonfer Vittorio.


**Assenti (5):** avv. Detomas Giuseppe, dott. Gianmoena Paride (CCT), Oss Emer Roberto, Rech Michael, dott. Valduga Francesco.

Dichiarazioni a verbale:

- nessuna
- vedi allegato

Nota: Nel corso della discussione sono emersi alcuni orientamenti, come indirizzi al Presidente per la consultazione concessa dalla Quinta Commissione permanente del Consiglio provinciale, come di seguito riportato.

Il Disegno di legge n. 135 si prefigge lo scopo di aggiornare l'impianto organizzativo dei servizi educativi a favore dei bambini da 0 a 6 anni d'età, andando a recepire ed ulteriormente sviluppare il concetto di continuità educativa all'interno della predetta fascia d'età, già fatto proprio – in sede nazionale – dal d.lgs. 13 aprile 2017, n. 65. Il disegno di legge non sostituisce le leggi provinciali vigenti, rispettivamente





dedicate a disciplinare le scuole dell'infanzia (l.p. n. 13/1977) ed i nidi d'infanzia (l.p. n. 4/2002), ma introduce una cornice generale entro cui si collocano i due servizi, che rimangono fedeli alle forme di organizzazione attualmente vigenti, fatta salva l'introduzione di alcune forme – più o meno avanzate – di integrazione, denominate servizi integrati zerosei.


Il Consiglio delle autonomie locali condivide le finalità sottese all'intervento normativo proposto, il quale si pone in linea con le linee pedagogiche più recentemente invalse a livello nazionale, e provvede ad allineare la legislazione provinciale alle medesime, tracciando un quadro normativo idoneo a guidare interessanti forme sperimentali di continuità fra i servizi educativi rivolti alla fascia d'età 0-6 anni.

Ciò non di meno, questo Organismo non può esimersi dal segnalare come la concreta attuazione di una integrazione sostanziale, anche in termini sperimentali, fra servizi per la prima infanzia e scuole dell'infanzia comporti la necessità di dirimere questioni sostanziali, di carattere organizzativo e finanziario. La scelta di introdurre la disciplina in oggetto attraverso una nuova legge provinciale, lasciando sostanzialmente intoccate le leggi provinciali di settore esistenti, dedicate rispettivamente ai servizi per la prima infanzia ed alla scuola dell'infanzia, pone, altresì, l'esigenza di un coordinamento fra questo disegno di legge e la disciplina vigente, il quale conservi – per quanto concerne, in modo particolare, i servizi per la prima infanzia – un corretto equilibrio fra le funzioni programmatiche della Provincia, e le prerogative dei Comuni in quanto titolari del servizio pubblico.

La previsione di forme avanzate di interazione fra il servizio socioeducativo per la prima infanzia e la scuola dell'infanzia, che superino la mera condivisione di spazi e servizi, o anche di progettualità comuni, per giungere a modelli di vero e proprio servizio integrato, impone, infatti, di considerare attentamente - anche nel quadro dei vincoli derivanti dalla disciplina giuslavoristica - le possibili forme di coordinamento fra le rispettive organizzazioni dei servizi, i quali continueranno ad avere una diversa titolarità (comuni per i nidi a gestione pubblica; Provincia o enti equiparati per le scuole dell'infanzia) e disciplina, ma che dovranno operare in stretta sinergia. A questo proposito, non risulterà privo di criticità organizzare correttamente le prestazioni del personale dipendente, facente capo a due diversi datori di lavoro e con rapporti regolati da diverso contratto, oltre che costruire un modello organizzativo efficace, anche sotto il profilo della gestione delle responsabilità. Il carattere inizialmente sperimentale degli interventi proposti, come delineato dall'art. 4 del DDL, potrà facilitare una progressiva definizione di tali aspetti.

Su questi elementi, così come – più in generale – sul complessivo impianto organizzativo dei servizi zerosei, si ritiene opportuno rafforzare la fase di valutazione prevista a valle del biennio di sperimentazione, prevedendo che la stessa coinvolga tutti gli attori del sistema, ivi compresi i Comuni attraverso questo Organismo.

L'art. 11 del presente DDL declina le competenze della Provincia nel sistema integrato zerosei, prevedendo – tra l'altro - che essa definisca le caratteristiche e gli standard organizzativi e qualitativi dei servizi, senza prevedere, in merito, alcun coinvolgimento del CAL. In analogia con quanto già dispone l'art. 9 della l.p. n. 4/2002, con riferimento ai servizi per la prima infanzia, si ritiene doveroso che tale prerogativa sia esercitata d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali.





Sotto il profilo finanziario, il DDL non prevede, né direttamente né attraverso un esplicito rimando ad apposite pattuizioni nell'ambito della finanza locale, uno specifico finanziamento per l'attivazione dei servizi integrati in oggetto.

L'art. 12 co. 1 lett. f) del DDL prevede invece che i Comuni adottino politiche tariffarie *"coerenti alle indicazioni della Provincia, al fine di rendere sostenibile l'accesso ai servizi da parte delle famiglie"*. Verrebbe così introdotto un potere di direttiva, da parte della PAT, rispetto alla conformazione del modello tariffario, che – per come attualmente configurato - non risulta rispettoso dell'autonomia organizzativa dei comuni, rispetto ai servizi di propria titolarità, e che rischia di compromettere l'equilibrio economico dei servizi in discorso, nei contesti in cui tali indicazioni dovessero imporre la riduzione della tariffa attualmente applicata.

Per altro verso, i propositi di valorizzazione, sotto il profilo contrattuale, del personale operante presso i nidi d'infanzia, espressi dal DDL attraverso la previsione di appositi indirizzi da impartire alla contrattazione collettiva pubblica, sono forieri di determinare un incremento del costo del personale a carico dei comuni. Del resto, non sarebbe nemmeno prudente escludere che l'effettiva integrazione fra servizi 0-3 e 3-6 possa condurre, in prospettiva, ad una più ampia rivalutazione dell'inquadramento contrattuale del personale, pubblico e privato, operante presso i nidi d'infanzia, con conseguenti ulteriore incremento degli oneri a carico dei comuni.


Minori entrate da un lato, e maggiori costi dall'altro che gli Enti locali non sono certamente in grado di assorbire, stanti gli esigui margini di manovra che i bilanci comunali consentono sul fronte della spesa corrente.

Ciò considerato, appare necessario, affinché la riforma in oggetto possa essere attuata con equilibrio, che il disegno di legge sia integrato sotto un duplice aspetto. Da un lato, occorre prevedere che l'eventuale adozione di direttive in ambito tariffario, su scala provinciale, sia subordinata all'intesa con il CAL, e sia assistita dall'affermazione del principio di copertura, con apposite risorse provinciali, di eventuali previsioni che vincolino i Comuni a ridurre le proprie entrate tariffarie. Dall'altro, occorre prevedere che – nell'ambito della determinazione pattizia del concorso provinciale agli oneri per l'erogazione dei servizi socioeducativi per la prima infanzia, prevista dall'art. 9 co. 1 lett. c) l.p. n. 4/2002 – la Provincia appresti specifiche ed ulteriori risorse per sostenere l'avvio dei servizi zerosei, e sia gravata dall'impegno a tenere indenni i comuni da eventuali riduzioni di entrate o incrementi di costi, derivanti dall'applicazione della riforma in oggetto.

Gli articoli da 16 a 19 del DDL vanno a rivisitare la disciplina dell'autorizzazione e dell'accreditamento allo svolgimento dei servizi socioeducativi per la prima infanzia.

Da un lato, viene prevista la facoltà di aprire e gestire servizi educativi per l'infanzia in forma imprenditoriale, subordinatamente al rilascio di una autorizzazione concessa dal comune, a seguito della verifica del possesso di specifiche caratteristiche stabilite dalla Giunta provinciale. Sembra opportuno prevedere, in proposito, che l'adozione di tale disciplina sia subordinata al parere del CAL.

Dall'altro, viene istituita una forma di accreditamento, correlata al raggiungimento di standard qualitativi più elevati rispetto a quelli previsti per l'autorizzazione, e da individuarsi nell'ambito dello stesso provvedimento della Giunta provinciale. Il possesso dell'accreditamento, rilasciato dalla Provincia, sarà condizione per





ottenere l'affidamento dei servizi educativi per l'infanzia, oltre che per *"accedere ai finanziamenti pubblici per i servizi a titolarità privata già autorizzati"*. Nel prevedere una forma di sostegno pubblico anche a favore dei servizi a titolarità privata, sembra necessario stabilire espressamente questa possa essere riconosciuta soltanto ove la struttura operi in coerenza con la programmazione provinciale, e qualora vi sia l'assenso del Comune (il quale potrebbe, per contro, optare per l'istituzione di un servizio a titolarità pubblica).

L'approccio sistematico al tema dell'educazione 0-6, che apprezzabilmente connota il presente Disegno di legge, mette peraltro in evidenza la necessità di un ulteriore sforzo di coordinamento, che possa spingersi ad includere in un sistema unitario anche i servizi di conciliazione, previsti dalla legge provinciale sul benessere familiare. Come noto, tali servizi, ancorché rispondenti a finalità e modelli organizzativi in parte diversi rispetto ai nidi d'infanzia, costituiscono ad oggi un sistema complementare rispetto a questi ultimi, o addirittura – in alcuni territori della Provincia – alternativo rispetto agli stessi. Pur nella consapevolezza della complessità dell'operazione, pare al Consiglio che - in una logica di razionalizzazione dell'offerta e della spesa pubblica, che consenta di recuperare a risorse provenienti dai fondi strutturali europei - sia tempo di considerare la percorribilità di una armonizzazione fra i due sistemi.

Presidente: dott. Paride Gianmoena

Verbalizzante: dot.ssa Paola Foresti

